

NOTIZIE UTILI come iniziare o rinnovare l'attività CB

PER CHI NON LO SAPESSSE

Dall'entrata in vigore della legge 537/93 (Legge finanziaria) sono state apportate delle modifiche alla procedura concessionaria delle PP.TT. Infatti, adesso, è il Ministero delle Comunicazioni l'Ente gestore delle radiofrequenze. L'art. 19 della legge 7 Agosto

Art. 2 punto 10 legge 537/93

In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullamosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n°1089, 29 giugno 1939, n°1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n°312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n°431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinata, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge

richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".

Quindi, la concessione (atto di consenso o autorizzazione) si intende sostituita da una denuncia di inizio attività da **presentare o inviare** alla pubblica amministrazione competente (in questo caso il Ministero delle comunicazioni – ispettorato territoriale della zona di competenza). E' stato evidenziato sopra le parole presentare o inviare perchè è possibile espletare questa pratica anche per posta raccomandata con ricevuta di ritorno senza recarsi a reperire documentazioni o presentarsi agli sportelli a fare richiesta perchè, come dice la legge, spetta

all'Amministrazione competente il compito di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e dice anche che nel caso essi non sussistano, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, deve disporre, con **motivato provvedimento da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività quindi, dal momento della denuncia, si intende iniziata la regolare attività.**

Non è previsto che sia inviato dall'amministrazione all'interessato nessuna autorizzazione o comunicazione tranne l'eventuale divieto di prosecuzione dell'attività pertanto la fotocopia della denuncia e della documentazione riguardante l'avvenuto pagamento e la ricevuta di ritorno per attestare il ricevimento della raccomandata da parte della Pubblica Amministrazione costituiscono documentazione valida e legale.

Si consiglia vivamente di tenere a portata di mano una copia della legge da presentare nell'eventualità di controlli stradali da parte dell'Escopost o della Guardia di Finanza qualora vi sia un'errata interpretazione della legge e che loro si aspettino come documentazione un'autorizzazione o una concessione che l'Ispettorato Territoriale non ha più il potere di dare. Per maggiori chiarimenti, si riporta una parte della circolare n.27645 del 7/8/98 a cui è possibile far riferimento:

L'art. 403 del dPR 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che i titolari di concessioni rilasciate ai sensi del medesimo decreto presidenziale non sono tenuti a denunciare all'autorità locale di pubblica sicurezza ed alle articolazioni del ministero la detenzione degli apparecchi radiotrasmettenti oggetto della concessione stessa.

*La norma, per quanto riguarda gli **apparati contemplati dall'art. 334** del ripetuto decreto, dopo la pronuncia della sentenza n. 1030/88 della Corte costituzionale che ha mutato la qualificazione giuridica del provvedimento necessario per l'esercizio di tali apparati da concessione in autorizzazione, va letta nel senso che non sono tenuti alla denuncia di detenzione anche i titolari di quel tipo di autorizzazione.*

Pertanto, l'intervenuta denuncia di inizio di esercizio dell'apparato oggetto della presente effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui consegue una autorizzazione per legge, esime i detentori dell'apparato stesso dall'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 403 di cui sopra è detto.